



***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI
(ex Art. 198 comma 2 D.Lgs. 152/2006)***

Approvato con delibera C.C. n. 13 del 28/04/2023

INDICE

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Principi generali	4
Art. 3 - Definizioni.....	5
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti	7
Art. 5 - Competenze del gestore del servizio.....	8
Art. 6 - Competenze del Comune	9
CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	10
TITOLO I - Principi generali.....	10
Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali	10
Art. 8 - La raccolta differenziata	10
Art. 9 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione.....	11
Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani	11
Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari	15
Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali	15
TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA	15
Art. 13 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	15
Art. 14 - Criteri di assegnazione contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani ...	17
Art. 15 - Raccolta differenziata porta a porta	18
Art. 16 - Esposizione per la raccolta	19
Art. 17 - Lavaggio dei contenitori	19
Art. 18 - Raccolta porta a porta della frazione non recuperabile	20
Art. 19 - Raccolta porta a porta della frazione organica	20
Art. 20 - Raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro.	21
Art. 21 - Raccolta porta a porta multimateriale della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo.....	21
Art. 22 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak	22
Art. 23 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature	23
Art. 24 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati.....	24
Art. 25 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie	24
Art. 26 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	25
Art. 27 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico ...	25
Art. 28 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica e tubi catodici	26
Art. 29 - Raccolta rifiuti ingombranti	26
Art. 30 - Gestione dei rifiuti cimiteriali	27
Art. 31 - Gestione dei rifiuti sanitari	27
Art. 32 - Autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali	28
TITOLO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	29
Art. 33 - Rifiuti abbandonati sul territorio	29
Art. 34 - Spazzamento	29
Art. 35 - Cestini stradali	30
Art. 36 - Pulizia dei mercati	30
Art. 37 - Imbrattamento di aree pubbliche	31
Art. 38 - Animali domestici e selvatici rinvenuti morti sul territorio	31
Art. 39 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo.....	31
Art. 40 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.....	31
Art. 41 - Aree di sosta per nomadi	32
Art. 42 - Volantinaggio.....	32
Art. 43 - Altri servizi di pulizia	32
Art. 44 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio.....	33
Art. 45 - Pulizia delle aree private	33

CAPO III - CENTRI DI RACCOLTA.....	33
Art. 46 - Centri di raccolta	33
Art. 47 - Compiti dell'appaltatore per la gestione del Centro di Raccolta	33
CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	34
Art. 49 - Oneri dei produttori e dei detentori.....	34
Art. 50 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali	34
Art. 51 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili	34
CAPO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI	35
Art. 52 - Divieti.....	35
Art. 53 - Controlli.....	36
Art. 54 - Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze-ingiunzioni.....	36
Art. 55 - Introito delle Sanzioni	37
Art. 56 - Sanzioni	37
CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	38
Art. 57 - Osservanza di altre disposizioni	38
Art. 58 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni	38
Art. 59 - Danni e risarcimenti	39
Art. 60 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti.....	39
Art. 61 - Entrata in vigore del regolamento.....	39

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152, e in conformità alle altre norme vigenti in materia.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152;
 - f) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - h) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152;
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carcasse di animali da reddito rinvenuti morti ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - e) ai materiali esplosivi abbandonati.

Art. 2 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti sono recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza compromettere il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. n. 152/2006, dal Piano Regionale di Gestione dei rifiuti e dal Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti, attualmente in vigore.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura, in caso di impianti propri, in caso di impianti propri.
- f) gestore del servizio: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa ai sensi degli art. 200-201-202-203-204 del D.Lgs. 152/2006; ai sensi dell'art. 204 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, della L. R. n. 7 del 24/2002, della L. R 7/2012 e del presente regolamento, fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito, il gestore del servizio è l'ACSEL Spa;
- g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio plastica – lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per poi essere separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero ;
- j) spazzamento: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di ridotte piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- k) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- l) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo dove è effettuata la raccolta alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali

collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006;
- q) bonifica: l'insieme degli interventi atti a eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr);
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorifico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- u) frazione organica: i rifiuti a componente organica putrescibile ad alto tenore di umidità; in particolare i rifiuti composti da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo sia crudi sia cucinati, alimenti avariati, bucce, torsoli, noccioli, carne, pesce, lisce, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina (tipo scottex per utenze domestiche), pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, semi e granaglie, tappi di sughero, fiori recisi, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;
- v) frazione recuperabile: i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia e cioè quegli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- w) frazione non recuperabile: i rifiuti dai quali non sia possibile recuperare materia;
- x) utente: chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte costituenti utenze, che possono potenzialmente produrre rifiuti;
- y) utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- z) utenza domestica singola: utenza composta da un'unica unità abitativa;
- aa) utenza domestica plurima: utenza composta da più di un'unità abitativa;
- bb) utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera y);
- cc) appaltatori dei servizi: soggetti individuati dal gestore del servizio per lo svolgimento parziale dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- dd) numero verde: servizio predisposto dal gestore, ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti ed effettua le prenotazioni per la raccolta

- domiciliare degli sfalci erbosi, di potature e di rifiuti ingombranti;
- ee) imballaggi: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; si suddividono in:
- imballaggio per la vendita o primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - imballaggio multiplo o secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - imballaggio per il trasporto o terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- ff) rifiuti urbani pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii, grassi vegetali ed animali residui della cottura di alimenti;
- gg) rifiuti ingombranti: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che devono essere conferiti ai centri di raccolta o essere oggetto del servizio domiciliare di raccolta appositamente predisposto;
- hh) centro di raccolta: area presidiata e allestita, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti o degli appaltatori del servizio, delle tipologie di rifiuti indicate all'art. 47 comma 6.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
 - 1) frazione organica;
 - 2) frazione non recuperabile;
 - 3) frazione recuperabile;
 - 4) rifiuti urbani pericolosi;
 - 5) rifiuti ingombranti;
 - b) i rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle

rive dei corsi d'acqua;

- d) i rifiuti vegetali: i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) i rifiuti sanitari: i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254, che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978, n. 833, ed assimilati ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento;
- f) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254, provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio specificati all'art. 12 del presente regolamento.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

5. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori o i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 5 - Competenze del gestore del servizio

1. Al gestore del servizio competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività:

- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
- b) la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
- c) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;

- d) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - e) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - f) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - g) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni.
2. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore, mediante stipula di apposita convenzione, sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi autorizzati.
3. Il gestore del servizio può svolgere, in accordo con il Comune, le seguenti attività:
- l'individuazione delle aree di spazzamento;
 - l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
 - la definizione dei criteri per la stipula della convenzione prevista dall'art. 45 del presente regolamento.

Art. 6 - Competenze del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:
- a) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 152/2006;
 - b) l'adozione dei provvedimenti di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c) la partecipazione alle Conferenze dei servizi riguardanti l'autorizzazione dei piani di caratterizzazione, l'approvazione dei documenti di analisi di rischio e l'approvazione dei progetti degli interventi di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati, secondo le procedure previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
 - d) Il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di:
 - conferimento dei rifiuti da parte del privato, anche in collaborazione con il Gestore;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del Gestore o degli appaltatori incaricati.
 - e) Lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
 - Raccolta e collettamento di acque di scarico urbane;
 - rifiuti abbandonati all'interno delle acque superficiali e sotterranee;
 - attività propria dell'amministrazione,

CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I - Principi generali

Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali contrattuali.
2. La gestione dei rifiuti urbani persegue l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. La gestione dei rifiuti urbani è effettuata di norma nell'intero territorio consortile, denominato CADOS sub bacino 10.
4. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
5. Il Gestore deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio consortile prima del loro conferimento e/o smaltimento.

Art. 8 - La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 7.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio del Comune e si realizza mediante il metodo porta a porta per una o più filiere, o con il sistema ad isole di prossimità.
3. L'utente conferisce obbligatoriamente in modo separato tutti i rifiuti.
4. Il Soggetto gestore stabilisce:
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
5. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuto possono essere collocati per esigenze di pubblica utilità, dietro richiesta del gestore del servizio e previo consenso del proprietario, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
6. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli uffici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il Soggetto gestore nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 9 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il gestore del servizio cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini, dando pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti della raccolta differenziata.
2. Periodicamente il gestore del servizio diffonde, con opportune modalità, apposito materiale informativo (opuscolo, rivista periodica, ecc.) con le indicazioni per il corretto conferimento delle varie tipologie di rifiuto, per l'uso e la collocazione dei contenitori. Il gestore del servizio predispone e diffonde altresì, per ogni Comune, il calendario standard dei giorni di raccolta delle varie frazioni di rifiuto. Per alcune utenze specifiche, con modalità e/o giorni di raccolta differenti da quelli standard, verranno predisposti calendari specifici.
Altresì verranno pubblicizzati i servizi resi dal Numero Verde per la raccolta degli ingombranti e del verde su richiesta dei singoli utenti, per la segnalazione di insufficienze del servizio, nonché degli orari dei Centri di Raccolta.
3. Sono inoltre date indicazioni sulla destinazione delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani

1 – Criteri generali di assimilazione

1. I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani sono individuati, per qualità e quantità, dal presente Regolamento sulla base dei criteri generali indicati nell'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 47 – 14763 del 14 febbraio 2005;
 - b) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere compresi nell'elenco dei codici CER di cui all'art. 2 "Criteri qualitativi";
 - c) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto dei limiti quali-quantitativi di cui all'art. 3 "Criteri quantitativi";
 - d) i rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
 - e) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti, che consenta il raggiungimento degli obiettivi di Raccolta Differenziata previsti dalla normativa vigente e dalla pianificazione sovraordinata, pari a minimo il 65%;
 - f) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani deve essere compatibile sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio del Consorzio di Comuni, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani.
 - g) le qualità di rifiuti assimilati di cui all'art. 2 contrassegnati dalla nota "(CDR)" sono gestiti esclusivamente nei comuni in cui è presente un Centro di Raccolta e/o una Stazione di Conferimento; il conferimento di tali rifiuti presso i CDR / Stazioni di conferimento deve avvenire nel rispetto dei Regolamenti di gestione dei CDR /Stazioni di conferimento.
 - h) le qualità di rifiuti assimilati di cui all'art. 2 contrassegnati dalla nota "(RT)" sono gestiti esclusivamente nei comuni in cui è attivo un circuito specifico di raccolta sul territorio.
 - i) i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, di cui all'art. 198, comma 2, del D.Lgs 152/2006, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere rispettati previa verifica della sussistenza delle reali

necessità e possibilità di attivare, nel territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità del presente Regolamento, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, a un costo equo e concorrenziale a livello di mercato.

2. Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi, di cui al presente Regolamento, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dall'art.4.

2 – Criteri qualitativi

1. Sono assimilati per qualità – nell'attesa dell'emanazione dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 – i rifiuti di cui all'elenco dei Codici CER della seguente Tabella 1 – Criteri qualitativi:

TABELLA 1 - Criteri qualitativi

08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA	
08 03	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i>	
08 03 18	Toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose (CDR)	
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)	
15 01	<i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>	
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	
15 01 02	Imballaggi in plastica	
15 01 03	Imballaggi in legno (CDR) (RT)	
15 01 04	Imballaggi metallici	
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti (esclusivamente raccolta multimateriale leggero e vetro/metalli)	
15 01 07	Imballaggi in vetro	
15 01 09	Imballaggi in materia tessile	
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO	
16 02	<i>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>	
16 02 16	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso (limitatamente a cartucce toner esaurite) (CDR)	
20	RIFIUTI URBANI (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
20 01	<i>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)</i>	
20 01 01	Carta cartone	
20 01 02	Vetro	
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
20 01 10	Abbigliamento	
20 01 11	Prodotti tessili	
20 01 25	Oli e grassi commestibili (CDR)	
20 01 32	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche	

20 01 34	Batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio	
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose (CDR)	
20 01 38	Legno, non contenente sostanze pericolose (CDR) (RT)	
20 01 39	Plastica (CDR) (RT) (plastica diversa da imballaggi)	
20 01 40	Metallo (CDR) (RT) (metalli diversi da imballaggi)	
20 02	<i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i>	
20 02 01	Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) (CDR) (RT)	
20 03	<i>Altri rifiuti urbani</i>	
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	
20 03 02	Rifiuti dei mercati	
20 03 07	Rifiuti ingombranti (CDR) (RT)	

3 – Criteri quantitativi

1. Le quantità massime totali di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna A della seguente Tabella 2 – Criteri quantitativi. Le quantità espresse in “kg per metro quadrato per anno” sono desunte dall’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, Tabella 4a – “Intervalli di produzione kg/m2/anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche”, riferite ai Comuni dell’Italia del Nord per Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti [OPPURE Tabella 4b – “Intervalli di produzione kg/m2/anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche”, riferite all’Italia del Nord per Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.”];
2. Le quantità massime di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani e destinati alle operazioni di smaltimento, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna B della seguente Tabella 2 – Criteri quantitativi. Le quantità espresse in “kg per metro quadrato per anno” sono conformi alla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 47-14763 del 14 febbraio 2005. Tali quantità sono individuate, per ogni categoria e solo ai fini del presente Regolamento, tenendo conto dell’obiettivo di Raccolta Differenziata del 65%, con le seguenti modalità:
 - Obiettivo di RD = 65%
 - Produzione totale presunta di rifiuti speciali assimilati = kd massimo (DPR 158/99)
 - Produzione presunta di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati = Produzione totale presunta di rifiuti speciali assimilati x 35%

TABELLA 2 (Comune < 5.000 abitanti) - Criteri quantitativi

Cod. Attività	Descrizione	A quantità max totale assimilata kg/m ² * anno	B quantità max totale indifferenziato destinato allo smaltimento assimilata kg/m ² * anno
1	Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	4,2	1,5
2	Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	6,55	2,3
3	Stabilimenti balneari, rifugi alpini	5,2	1,8
4	Esposizioni, Autosalonl	3,55	1,2
5	Alberghi con ristorante	10,93	3,8
6	Alberghi senza ristorante	7,49	2,6
7	Case di cura e di riposo	8,19	2,9
8	Uffici, Agenzie, Studi professionali	9,3	3,3

9	Banche ed Istituti di credito	4,78	1,7
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	9,12	3,2
11	Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	12,45	4,4
12	Attività artigianali tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	8,5	3,0
12	Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,5	3,0
13	Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	9,48	3,3
14	Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento, smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione);	7,5	2,6
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,92	3,1
16	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	60,88	21,3
17	Bar, Caffè, Pasticcerie	51,47	18,0
18	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	19,55	6,8
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,41	7,5
20	Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	85,6	30,0
21	Discoteche, Night club	13,45	4,7
22	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)	50	17,5

4 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati in merito al destino degli stessi

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati (per qualità o per superamento dei limiti quantitativi) sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) auto smaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti, previa differenziazione, a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti, previa differenziazione, ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.lgs. 152/2006.

Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254 art. 2 comma 1 lettera c):
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento;
 - d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio delle strutture sanitarie, ospedaliere o veterinarie;
 - e) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possono essere assimilati solo previo procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera m) e dell'art. 7 del D.P.R. 254/2003 a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 11 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie previo trattamento di cui all'art. 31 comma 3;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie previo trattamento di cui all'art. 31 comma 3.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - fiori secchi;
 - corone;
 - carta;
 - ceri e lumini;
 - materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali
 - materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti da:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

- resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).
4. Sono inoltre rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività cimiteriali di cui al precedente comma 1 costituiti da:
- a) materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale;
 - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA

Art. 13 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del gestore del servizio ad ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 25 e litri 1.100. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza, nel caso del servizio porta a porta, o dal Comune, in caso del servizio stradale.
2. Tutti i contenitori rigidi sono forniti all'utenza in comodato d'uso. I contenitori non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi o scritte.
3. Non viene effettuato il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.
4. Nel caso di furto il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di litri 360; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
5. I contenitori sono costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
6. I contenitori consegnati all'utenza sono collocati all'interno di aree private o di pertinenza o comunque in aree non ad uso pubblico. A fronte di comprovati impedimenti logistici o legali i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte del Comune di concerto con la Polizia Municipale. In tal caso i contenitori sono dotati di chiave fornita dal gestore del servizio, che alla cessazione dell'utenza deve essere riconsegnata, sui quali verrà apposta indicazione riportante i numeri civici delle utenze di riferimento e di adesivo riportante la dicitura "autorizzato su strada".
Rientrano tra gli impedimenti logistici:
 - la presenza di gradini (es. cortile accessibile solo tramite rampe di scale);
 - la presenza di rampe ripide;
 - l'insufficienza dello spazio (es. cortile ridotto dai box). Rientrano tra gli impedimenti legali:

- il caso di utenze plurime, qualora l'area idonea alla posa di cassonetti sia di proprietà esclusiva di un singolo condomino e/o di un terzo (salvo autorizzazione di quest'ultimo);
 - il caso di utenze plurime, qualora l'area idonea alla posa di cassonetti sia gravata da servitù a favore di un terzo e non sia permesso l'esercizio della servitù (salvo autorizzazione del terzo).
7. Ai sensi della Circolare della Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2005, n. 3/AMB/SAN (pubblicata sul B.U.R. n. 30 del 28/07/2005), devono essere rispettate le seguenti regole di posizionamento:

Posizionamento dei contenitori su aree private condominiali

I contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata ed appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati.

Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico

I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso di muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi.

8. I contenitori, al momento della cessazione della conduzione od occupazione dei locali saranno rimossi, in conformità alle disposizioni stabilite dal gestore del servizio, che terranno conto delle dimensioni dei contenitori stessi:
- ritirati a cura del gestore del servizio presso l'utenza
 - riconsegnati dall'utente al gestore del servizio

9. I sacchetti per il conferimento degli imballaggi in plastica sono forniti dal Comune o, in via prioritaria, dal soggetto gestore.

Art. 14 - Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani

1. Per ogni Comune, le tipologie di raccolte porta a porta istituite, le volumetrie previste e le frequenze di raccolta sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio sottoscritto con il Cados.
2. Il volume dei contenitori da assegnare alle utenze domestiche è stabilito dal gestore del

servizio, in accordo con il Comune, in funzione del numero totale degli occupanti la singola utenza (singola o plurima), della frequenza di raccolta stabilita e delle esigenze delle utenze stesse.

3. Il volume dei contenitori da assegnare alle utenze non domestiche è stabilito dal Comune in accordo con il gestore del servizio in funzione dei coefficienti stimati di produzione (in kg/mq/anno) indicati nella tabella 2 ART. 10, della frequenza di raccolta stabilita e delle esigenze delle utenze stesse.
4. La volumetria da assegnare ai sensi dei commi 2 e 3 dovrà essere soddisfatta col minor numero possibile di contenitori, tenendo conto delle volumetrie previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.
5. In deroga alle precedenti disposizioni, il gestore del servizio può fornire contenitori singoli, per la sola frazione dei rifiuti non recuperabili, alle singole unità abitative di un'utenza plurima, previa richiesta sottoscritta dal Comune, ove presente, o dalla maggioranza degli intestatari della tariffa rifiuti dell'utenza plurima in questione. In seguito a tale richiesta sono ritirati i precedenti contenitori condivisi e sono forniti, agli utenti regolarmente attivi, i contenitori singoli. Viene fatta salva la possibilità da parte del gestore del servizio di verificare la possibilità di esecuzione del servizio.
6. Gli utenti sono tenuti a sottoscrivere la modulistica, predisposta dal gestore del servizio, relativa alle operazioni di ritiro, consegna o modifica della dotazione dei contenitori, effettuate ai sensi del presente articolo

Art. 15 - Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti sono conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. Per i contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti. Allo stesso modo, nel caso di conferimento a sacchi, questi devono essere chiusi.
3. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo.
4. Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente.
5. L'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi.
6. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il gestore del servizio predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione compilabili dall'operatore che effettua il servizio di raccolta e applicabili sulla superficie dei contenitori utilizzati dall'utenza.
7. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il gestore del servizio dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente regolamento,

l'operatore potrà compilare l'adesivo di segnalazione e applicarlo sul contenitore per il quale rilevi la difformità o, in alternativa, consegnarlo direttamente all'utente.

Art. 16 - Esposizione per la raccolta

1. Il servizio di raccolta porta a porta è svolto normalmente nei giorni riportati nel calendario di cui all'art. 9 comma 2.
2. I contenitori sono esposti a cura dell'utenza sulle pubbliche vie o sulle piazze, solo a capienza esaurita, la sera prima del giorno di raccolta non prima delle ore 19,00 e comunque non oltre le ore 6,00 del giorno di raccolta.
3. I contenitori sono esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal gestore del servizio dove l'utente colloca il contenitore.
4. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
5. I contenitori dopo lo svuotamento sono riportati dall'utente entro il confine di proprietà, salvo i casi specifici previsti all'art. 13 comma 6 del presente regolamento.
6. In caso di contenitori del rifiuto non recuperabile esposti permanentemente su suolo pubblico, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del presente regolamento, le utenze si impegnano a segnalare la non necessità di svuotare i contenitori mediante apposito talloncino adesivo da apporre sui contenitori o altro metodo di segnalazione stabilito dal soggetto gestore e notiziato al Comune.
7. Il servizio è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; l'appaltatore del servizio può accedere, per motivate esigenze su aree e/o strade private solo previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree e/o strade devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
8. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nell'esposizione dei contenitori, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 15, commi 6 e 7.
9. Qualora il gestore del servizio non esegua il ritiro dei rifiuti, l'utente segnala tempestivamente la mancata esecuzione, mediante telefono (servizio Numero Verde), fax o e-mail, al gestore stesso che, effettuate le verifiche del caso, provvede al ritiro entro le 24 ore dalla segnalazione. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al gestore del servizio come scioperi, neve, interruzione della viabilità ecc.

Art. 17 - Lavaggio dei contenitori

1. Il lavaggio dei contenitori, è eseguito a cura dell'utenza o direttamente dal gestore nel caso del sistema di raccolta ad isole di prossimità.

Art. 18 - Raccolta porta a porta della frazione non recuperabile

1. La frazione non recuperabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali;
 - c) rifiuti urbani pericolosi;
 - d) rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
2. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione non recuperabile è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 14 comma 1 mediante cassonetti idonei di colore verde;
 - b) il cassonetto è dotato di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico e la trasmissione dei dati inerenti il numero di svuotamenti, il codice utenza, la giornata e l'ora di esecuzione del servizio nonché di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore;
 - c) il mezzo di raccolta è dotato di dispositivo di segnalazione dell'eventuale errore nella lettura del transponder; in tale situazione l'operatore eseguirà l'inserimento manuale in base al codice univoco del cassonetto di cui alla precedente lettera b);
 - d) l'utente introduce i rifiuti in sacchetti di plastica ben chiusi e successivamente introduce i sacchetti nel contenitore
3. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
4. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.
5. A seguito di specifica richiesta, su modulistica predisposta dal soggetto gestore e fornita al Comune, le utenze domestiche che hanno uno o più componenti affetti da patologia cronica certificata dall'ASL, che prevede l'assegnazione di materiale per incontinenza, possono usufruire, limitatamente al periodo di sussistenza della patologia, di contenitori di volumetria idonea, per ogni componente di cui sopra, ove conferire esclusivamente tali rifiuti. Il conferimento in tali contenitori di rifiuti diversi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento all'art. 62.
6. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto non recuperabile.
7. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non recuperabile, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 15 commi 6 e 7.

Art. 19 - Raccolta porta a porta della frazione organica

1. La frazione organica è costituita dai rifiuti di cui all'art. 3 comma 1 lettera u).
2. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione organica è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 14 comma 1, mediante contenitori di colore marrone; i contenitori sono dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico e la trasmissione dei dati inerenti il numero di

svuotamenti, il codice utenza, la giornata e l'ora di esecuzione del servizio, nonché di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore;

- b) l'utente introduce nel contenitore i rifiuti in sacchetti ben chiusi;
- c) i secchielli da uso interno non possono essere esposti su suolo pubblico;
- d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

3. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto organico.

4. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli, verrà usato l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 15 commi 6 e 7.

Art. 20 - Raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro di cui all'art. 3 comma 1 lettera v) di qualsiasi natura purché pulito.

2. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro è svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 14 comma 1 mediante appositi contenitori di colore blu; i contenitori sono dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico e la trasmissione dei dati inerenti il numero di svuotamenti, il codice utenza, la giornata e l'ora di esecuzione del servizio, nonché di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore.
- b) tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del cassonetto e per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
- c) il materiale è introdotto sfuso nel contenitore
- d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

3. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per i rifiuti da imballaggi in vetro.

4. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto da imballaggi in vetro, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 15 commi 6 e 7.

Art. 21 - Raccolta porta a porta multimateriale della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo

1. La raccolta di cui al presente articolo, riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo di cui all'art. 3 comma 1 lettera v). In particolare tali materiali sono:

- contenitori in plastica vuoti e accuratamente puliti;
- contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti che non abbiano contenuto vernici;
- contenitori in plastica, acciaio e alluminio etichettati con simboli T o F che abbiano

contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti;

- imballaggi in genere in metallo e banda stagnata perfettamente puliti.

2. Il servizio di raccolta porta a porta multimateriale della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo è svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 14 comma 1 mediante appositi contenitori di colore giallo o sacchi trasparenti di polietilene da 120 litri di colore giallo o trasparenti, i contenitori sono dotati di appositi dispositivi per il riconoscimento automatico e la trasmissione dei dati inerenti il numero di svuotamenti, il codice utenza, la giornata e l'ora di esecuzione del servizio, nonché di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore;
- b) l'utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;
- c) il materiale è introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria;
- d) nel caso di materiale voluminoso non collocabile nel contenitore (ad es. polistirolo) il materiale è depositato dall'utenza accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;
- e) tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi dai sacchi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

3. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi per i rifiuti da imballaggi in plastica e metallo.

4. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto da imballaggi in plastica e metallo, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 15 commi 6 e 7.

Art. 22 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak

1. La raccolta di cui al presente articolo riguarda la frazione recuperabile costituita da carta, cartone e poliaccoppiati tipo tetrapak di cui all'art. 3 comma 1 lettera v).

2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone, è svolto con le seguenti modalità:

- a) con contenitore per la raccolta porta a porta congiunta di carta-cartone-tetrapak, presso le utenze domestiche e non domestiche di tutti i Comuni; i contenitori sono dotati di targhetta esterna identificativa (o stampa a caldo) con numerazione univoca e progressiva del contenitore
- b) con raccolta a mano del solo cartone, per le sole utenze non domestiche dei Comuni ove tale modalità di servizio è prevista nella rispettiva Scheda tecnica

3. Il servizio di raccolta con contenitore della frazione recuperabile costituita da carta e cartone è svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 14 comma 1 mediante appositi contenitori di colore bianco, i contenitori sono dotati di appositi dispositivi per il riconoscimento automatico e la trasmissione dei dati inerenti il numero di svuotamenti, il codice utenza, la giornata e l'ora di esecuzione del servizio, nonché di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore;
- b) nel caso di cartone da imballaggio voluminoso, non collocabile nel contenitore il

- materiale è piegato e legato (non con filo metallico) e lasciato accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;
- c) il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitando di appallottolare la carta;
 - d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
4. Il servizio di raccolta a mano della frazione recuperabile costituita da cartone prodotto da utenze non domestiche è svolto con le seguenti modalità:
- a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 14 comma 1, o porta a porta presso utenze specifiche (previa adesione al servizio) o in punti di conferimento comuni;
 - b) l'utente deposita il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
 - c) il rifiuto viene piegato e ridotto in volume;
 - d) insieme al cartone non può essere conferita carta;
 - e) il materiale è conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura.
5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta di carta-cartone-tetrapak o nei punti per la raccolta del cartone.
6. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto in carta-cartone-tetrapak, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 15 commi 6 e 7.
7. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta con contenitori di cui al presente articolo, sono conferiti nei Centri di Raccolta con le modalità di cui al Capo III del presente regolamento.

Art. 23 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature

1. Tale raccolta, attiva nei soli Comuni dove tale servizio è previsto nella rispettiva DTA, riguarda la frazione recuperabile costituita da sfalci dei prati, foglie e residui di potatura.
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature è svolto con le seguenti modalità:
 - a) porta a porta di sacchi/fascine presso l'utenza, previa prenotazione del ritiro al Numero Verde;
 - b) con conferimento diretto dell'utenza nel Centro di Raccolta, negli appositi cassonetti di colore arancione per i Comuni ove previsto.
3. Il servizio di raccolta porta a porta con contenitore della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature è svolto con le seguenti modalità:
 - a) il materiale conferito nei cassonetti non può essere introdotto nel contenitore in sacchi.
 - b) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso
 - c) i rifiuti devono essere conferiti in modo tale da ridurre la volumetria.
4. Il servizio di conferimento diretto da parte dell'utenza nel Centro di Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature è svolto con le modalità di cui al Capo

III del presente regolamento.

5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta di sfalci e potature.

Art. 24 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati

1. La raccolta di cui al presente articolo riguarda la frazione recuperabile costituita da indumenti usati di cui all'art. 3 comma 1 lettera v). In particolare tale frazione è costituita da:
 - capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
 - calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili;
 - borse.
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati, è svolto mediante appositi contenitori di colore bianco, dislocati sul territorio o nei Centri di Raccolta. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore.
3. Il servizio di raccolta è svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal gestore del servizio.
4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui al comma 2 del presente articolo, deve:
 - tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona;
 - garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori;
 - assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da essere ben visibili e non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

Art. 25 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie

1. La raccolta di cui al presente articolo riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie di cui all'art. 3 comma 1 lettera ff). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - pile a bottone;
 - pile stilo rettangolari;
 - batterie per attrezzature elettroniche.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene mediante appositi contenitori posti presso le sedi definite con i singoli Comuni o presso i Centri di Raccolta;
 - b) l'utente ripone il rifiuto urbano pericoloso all'interno dell'apposito contenitore;
 - c) non possono essere introdotti nel contenitore gli accumulatori al piombo che devono essere consegnati al Centro di Raccolta con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento.
3. Il servizio di raccolta è svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal gestore del servizio.
4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.

5. I contenitori sono svuotati del servizio con le frequenze stabilite nelle Schede Tecniche dei Comuni e comunque con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 26 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. La raccolta di cui al presente articolo riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali di cui all'art. 3 comma 1 lettera ff). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - farmaci;
 - fiale per iniezioni inutilizzate;
 - disinfettanti.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori da 120 litri di colore bianco posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso i Centri di Raccolta;
 - b) il prodotto viene introdotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) è conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento;
 - c) l'utente ripone il rifiuto pericoloso all'interno degli appositi contenitori.
3. Il servizio di raccolta è svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal gestore del servizio.
4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
5. I contenitori sono svuotati dall'appaltatore del servizio con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.
6. Il gestore del servizio, può prevedere particolari forme di raccolta per i medicinali citotossici e citostatici, contrassegnati dal codice CER 20 01 31*.

Art. 27 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

1. La raccolta di cui al presente articolo riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico di cui all'art. 3 comma 1 lettera ff). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - contenitori per vernici;
 - olii esausti minerali;
 - olii, grassi vegetali e animali;
 - accumulatori per auto.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituita da materiali di impiego domestico, è svolto con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento.

Art. 28 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica e tubi catodici

1. La raccolta di cui al presente articolo riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica (neon) e tubi catodici di cui all'art. 3 comma 1 lettera ff).
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituita da materiali di impiego domestico, viene è svolto con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento.

Art. 29 - Raccolta rifiuti ingombranti

1. La raccolta di cui al presente articolo riguarda i rifiuti ingombranti di cui all'art. 3 comma 1 lettera gg). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori forniti alle utenze;
 - rifiuti ingombranti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), ad esempio frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria;
 - altri beni durevoli;
 - mobilio.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è svolto mediante:
 - a) raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica al Numero Verde del gestore del servizio;
 - b) raccolta con scarrabili itineranti, per i Comuni ove tale modalità è prevista nella rispettiva Scheda tecnica;
 - c) conferimento da parte dell'utenza presso i Centri di Raccolta consortili.
3. I R.A.E.E. pericolosi o altri rifiuti ingombranti pericolosi prodotti dalle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006, non sono assimilabili ai rifiuti urbani e come tali non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite, anche in deroga al D.Lgs. 152/2006, dalla normativa speciale sui R.A.E.E. (D.Lgs. 151/2005 e relativi decreti attuativi).
4. I R.A.E.E. prodotti da utenze domestiche, che hanno esaurito la loro durata operativa, possono essere:
 - a) consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro ai sensi del D.Lgs. 151/2005;
 - b) conferiti così come specificato al precedente comma 2 del presente articolo.
5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
 - a) il servizio è effettuato solo alle utenze domestiche, nei giorni indicati nel calendario di cui all'art. 9 comma 2;
 - b) ciascun utente può conferire al massimo n. 5 pezzi a chiamata;
 - c) l'utente dichiara preliminarmente, al momento della richiesta telefonica al gestore del servizio, il numero e il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
 - d) Il giorno previsto per la raccolta, il materiale è posto dagli utenti all'esterno, nel punto concordato con l'operatore del Numero Verde, comunque prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

6. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti con scarrabili itineranti sono le seguenti:
- a) il servizio è effettuato nei luoghi e nei giorni stabiliti su richiesta dai Comuni;
 - b) il giorno previsto per la raccolta, il materiale è posto dagli utenti all'interno dei contenitori scarrabili all'uopo posizionati.

Art. 30- Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 12 comma 1 lettera a), sono collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero con le modalità di cui al Capo II, Titolo II del presente regolamento.
2. I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 12 comma 1 lettera b) e c), viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, sono raccolti separatamente e con le precauzioni indicate ai seguenti commi.
3. Le operazioni preliminari all'invio ad impianti di smaltimento autorizzati sono quelle di seguito riportate:
 - a) dopo la fase di riesumazione, il rifiuto deve essere disinfettato con idoneo prodotto (a base di formaldeide); tale operazione deve essere eseguita su apposito contenitore a perdere flessibile a perfetta tenuta stagna, di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
 - b) i rifiuti possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui alla precedente lettera a);
 - c) devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo smaltimento dei rifiuti urbani;
 - d) la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse;
 - e) nel caso di avvio allo smaltimento senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti costituiti da assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile;
 - f) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 12 comma 4 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;
 - g) Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 254/2003 al responsabile della struttura del cimitero comunale è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 31- Gestione dei rifiuti sanitari

1. I rifiuti di cui all'art. 11, comma 1. dalla lettera a) alla lettera g) compresa, del presente regolamento, sono collocati negli appositi contenitori con le modalità stabilite al Capo II, Titolo II.
2. I rifiuti sanitari di cui all'art. 11. comma 1. lettera h), qualora sussistano le condizioni indicate nel medesimo comma, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254,

sono raccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale deve essere aggiunta la data della sterilizzazione.

3. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani. Nel caso lo smaltimento avvenga fuori dell'ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 presso impianti di incenerimento di rifiuti urbani o discariche di rifiuti non pericolosi, tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani.
4. I rifiuti sanitari sterilizzati:
 - a) possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia;
 - b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni, possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;

Art. 32- Auto trattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali

1. Il corretto auto trattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico esegue tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotta dalla sua utenza. La pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata di norma nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse.
3. Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa è attuato:
 - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte, ecc.);
 - b) con processo controllato;
 - c) in relazione alle caratteristiche qualitative-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
 - d) mantenendo la distanza minima dai confini di due metri prevista dall'art. 889 del Codice Civile e mantenendo una distanza di almeno 10 metri dalle abitazioni. Le distanze possono essere ridotte previo assenso tra le parti.
4. La pratica del compostaggio domestico, ai fini della riduzione della tariffa, presso le utenze può avvenire solo se le medesime utenze sono in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.
5. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
6. La collocazione della struttura di compostaggio è scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

7. Durante la gestione della struttura di compostaggio si curano i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo utilizzo a fini agronomici dello stesso.
8. Gli utenti, ai fini dei benefici della riduzione della tariffa, dovranno restituire i contenitori eventualmente assegnati per la raccolta della frazione organica.
9. Gli utenti, al fine di ottenere la riduzione della tariffa, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva con allegata fotografia del biocomposter/tampa da presentare al Comune.

TITOLO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art.33 - Rifiuti abbandonati sul territorio

1. Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al comma 1 sono di norma raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio, che provvederà ad addebitare i costi, preventivamente autorizzati dal Comune.
3. La rimozione dei rifiuti abbandonati vicino ai contenitori collocati in modo permanente sul suolo pubblico o ad uso pubblico in conformità con quanto previsto dall'art. 13 comma 6, è svolto dal Gestore dei servizi secondo quanto previsto dal comma 2, per la raccolta porta a porta i contenitori che stazionano su area pubblica o soggetta ad uso pubblico è svolta a cura del gestore con onere a carico dei soggetti cui i contenitori sono dati in dotazione.
4. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 34- Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto, nei soli Comuni dove tale servizio è previsto nel DTA, su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
2. Le aree spazzate, le relative frequenze di spazzamento ed i relativi livelli qualitativi da raggiungere, sono individuati dal gestore del servizio, in accordo con i Comuni, e sono indicate nel DTA.
3. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori usano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i

fori delle caditoie stradali.

5. I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte preferibilmente nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
7. I Comuni, oltre ai servizi di spazzamento concordati e svolti ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, possono richiedere al gestore del servizio lo spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento del servizio in altri periodi dell'anno non programmati.

Art. 35- Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, si possono installare, a cura dei Comuni o del gestore del servizio, dei cestini stradali per rifiuti, prodotti dai passanti, di piccole dimensioni.
2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con il Comune ed indicate nel DTA.
3. I Comuni comunicano al gestore del servizio la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo installati dai Comuni stessi affinché il gestore del servizio provveda alla programmazione del servizio.
4. I cestini stradali sono svuotati dal gestore del servizio secondo la periodicità programmata dal DTA.

Art. 36- Pulizia dei mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
2. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, depongono i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità concordate tra il gestore del servizio ed il Comune ed indicate nel DTA e nelle rispettive Schede Tecniche.
3. Al termine dell'attività di vendita, i concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati:
 - a) devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2;
 - b) devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli e altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti enti comunali. Su tutta l'area del mercato è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiati o impossibili le operazioni di pulizia e l'igienizzazione delle aree.

4. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dai Comuni al gestore del servizio. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal Comune ai diretti interessati.

Art.37 - Imbrattamento di aree pubbliche

1. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.
2. Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, smaltendole in sacchetti chiusi.
3. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali, polveri, olii, grassi, benzine o altri liquidi lungo il percorso e nell'eventualità che ciò accada intervenire per rimuoverli.
4. Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche e nell'eventualità che ciò accada procedere alla loro pulizia.

Art. 38- Animali domestici e selvatici rinvenuti morti sul territorio

1. Gli animali domestici e selvatici rinvenuti morti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico, ad esclusione degli animali da reddito di cui all'art. 1 comma 3 lettera c), vengono raccolti, su richiesta del Comune dal gestore del servizio nel più breve tempo possibile, per motivi igienici e sanitari e avviate a smaltimento nel rispetto delle normative vigenti, il gestore comunicherà ogni anno il prezzo unitario di tale servizio.

Art. 39- Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o dei portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, in tutta la sua ampiezza sino alla zanella stradale, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio di intervenire per il ripristino della pulizia.
2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio. La gestione di tali rifiuti è a carico degli esercizi stessi che vi provvedono tramite il soggetto gestore.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 40 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al Comune, in funzione delle varie tipologie di rifiuto o utilizzando le isole ecologiche indicate dal Comune con separazione delle varie tipologie di rifiuto.
2. Il servizio è espletato con le modalità individuate al Capo II Titolo II del presente regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.
3. La frequenza di svuotamento è definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.

Art. 41 - Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, è istituito a carico del gestore del servizio un servizio di raccolta dei rifiuti conforme alle modalità di cui al Capo II Titolo II del presente regolamento, ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento.

Art.42 - Volantinaggio

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano. E' vietato collocare, sui veicoli in sosta su suolo pubblico, volantini o simili.
2. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non abbandonarli sul suolo pubblico.

Art. 43- Altri servizi di pulizia

1. Il gestore del servizio può svolgere i seguenti servizi aggiuntivi di igiene ambientale, previa richiesta dei Comuni interessati:
 - a) spurgo periodico di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
 - b) lavaggio periodico fontane, fontanelle e lavatoi pubblici;
 - c) lavaggio periodico di vie, piazze e altre aree pubbliche pavimentate;
 - d) lavaggio e disinfezione servizi igienici pubblici;
 - e) diserbo e sfalcio periodico dei marciapiedi e delle banchine delle strade comunali. I prodotti utilizzabili chimici e/o biologici devono rispondere alle norme sanitarie sia nella loro composizione sia nella capacità tecnica di utilizzo. Sono da usarsi esclusivamente in assenza o a debita lontananza da siepi, arbusti ed alberate private e pubbliche. Il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio. Eventuali erbe infestanti in eccesso dovranno essere asportate con decespugliatori;
 - f) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
 - g) sgombero neve dalle strade e piazze dell'abitato;
 - h) pulizia delle aree cimiteriali;
 - i) altri servizi concordati tra i Comuni e il gestore del servizio medesimo.

Art.44 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio

1. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di gestione dei rifiuti si applicano le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Gli addetti sono dotati di idonei indumenti e dei necessari dispositivi di protezione individuale, e sono sottoposti ai trattamenti e ai controlli sanitari previsti per legge.

Art. 45 – Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare devono essere sottoposte a manutenzione le siepi e le alberature prospicienti sulle aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile, nel Codice della Strada e nei regolamenti comunali.

CAPO III - CENTRI DI RACCOLTA

Art. 46 – Centri di raccolta

1. Il Centro di Raccolta ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia.
2. I Centri di raccolta, sono costituiti, ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008, da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche. Tali aree sono accessibili agli utenti per il conferimento solo in determinati orari; sono munite di almeno un addetto alla gestione del regolare funzionamento del Centro e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.
3. I Centri di Raccolta possono essere comunali consortili, cioè a servizio degli utenti di più Comuni.
4. All'interno dei Centri di Raccolta possono essere previste apposite aree e/o contenitori, interdetti agli utenti e riservati al gestore del servizio, per il conferimento, il deposito ed il successivo invio agli impianti di recupero e/o smaltimento dei materiali raccolti nell'ambito delle operazioni di cui al Capo II Titolo II del presente regolamento.
5. L'orario, le modalità di conferimento, le quantità previste e le tipologie dei materiali sono stabilite dal "Regolamento – tipo dei Centri di Raccolta" approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 06/04/2009.
6. Rimostranze: eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolte al gestore del servizio.

Art. 47 - Compiti del gestore per la gestione del Centro di Raccolta

1. Competono al gestore dei Centro di Raccolta i seguenti compiti, da svolgersi tramite appositi addetti:

- a) il controllo dell'osservanza del presente regolamento;
 - b) l'apertura e chiusura del Centro, rispettando gli orari stabiliti concordati con il Comune sede dell'impianto;
 - c) l'assistenza agli utenti nel conferimento dei materiali al Centro, anche attraverso il posizionamento di appositi cartelli informativi;
 - d) la segnalazione di qualsiasi abuso al Comune ai sensi del Regolamento consortile;
 - e) la manutenzione ordinaria e il mantenimento della pulizia del Centro di raccolta;
 - f) la registrazione degli accessi tramite apposito schedario e/o tramite apposite procedure informatiche che consentano di verificare la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente; qualora il Centro di Raccolta sia provvisto di idoneo sistema di pesatura dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie atte ad accertare la quantità e la qualità dei rifiuti conferiti;
 - g) la compilazione e la tenuta della documentazione amministrativa prevista dalla normativa vigente;
 - h) la comunicazione al Comune o al Consorzio degli eventuali miglioramenti o lavori che si rendessero necessari.
2. Gli addetti al controllo di cui al comma 1 sono incaricati di un pubblico servizio e pertanto hanno il dovere dell'applicazione delle presenti norme. Gli addetti sono muniti di cartellini di identificazione visibile agli utenti.
 3. In caso di emergenza l'addetto al controllo avvisa il gestore del servizio e procede alla chiusura del Centro di Raccolta dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 49 - Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B e C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 50 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 51 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.

2. I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo sono preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti si attengono alle disposizioni vigenti in materia.

CAPO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 52 - Divieti

1. Sono vietati:

- a) il deposito di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sui luoghi privati diversi dalla privata dimora;
- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ivi compresi i Centri di Raccolta;
- c) l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal gestore del servizio;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
- f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- k) il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta o degli imballaggi in plastica in sacchetti non trasparenti;
- l) il conferimento al servizio pubblico della frazione organica sciolta;
- m) il conferimento delle frazioni recuperabili (ad esclusione della frazione organica e degli imballaggi in plastica) mediante l'uso di sacchetti;
- n) il conferimento di rifiuti al di fuori dei contenitori da parte degli assegnatari dei contenitori stessi;
- o) il deposito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- p) ai proprietari di animali domestici gli imbrattamenti o l'insudiciamento di suolo pubblico o ad uso pubblico da parte di animali di proprietà;
- q) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- r) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- s) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede o domicilio nel territorio consortile.

2. Presso i Centri di Raccolta sono vietati:

- a) il deposito di rifiuti all'esterno del Centro stesso;
- b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- c) il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- d) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel territorio dei Comuni serviti dal Centro;

- f) il danneggiamento delle strutture del Centro stesso
- g) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione
- h) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del Centro

Art. 53 - Controlli

1. Il gestore del servizio, su incarico del Comune, può attivare la vigilanza per il rispetto del presente regolamento per l'accertamento ed il sanzionamento delle violazioni amministrative previste, segnalandole alla Polizia Municipale.
2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981; il personale preposto è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento; tale personale, per lo svolgimento di tali mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale; i nominativi dei soggetti interessati vengono comunicati dal gestore del servizio al Comune.
3. La Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti, assicurano la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, oltre a controllare che venga rispettato quanto disposto dal presente regolamento, dalle previste ordinanze del Sindaco ed in generale dalla normativa vigente sui rifiuti.

Art. 54 - Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze-ingiunzioni

1. Il personale del soggetto gestore del servizio individuato con apposito provvedimento del Sindaco, la Polizia Municipale, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) della Provincia di Torino, e tutto il personale rivestente la qualifica di P.G. sono le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'Art. 62.
2. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, il trasgressore o l'obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può presentare scritti difensivi, in esenzione di bollo, al Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione in caso di sanzioni irrogate dalla Polizia Municipale, Con gli scritti difensivi, possono essere presentati tutti i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
3. Il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 90 giorni dalla proposizione degli scritti difensivi ovvero entro 60 giorni dalla notificazione del verbale, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notificazione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. Qualora non sia stato eseguito il pagamento nei termini previsti, l'ordinanza-ingiunzione diventa titolo esecutivo e si procederà alla riscossione coattiva nei modi consentiti dalla legge.
4. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. In deroga al comma 3, per le sole sanzioni amministrative di cui all'art. 62 comma 6 del presente Regolamento, come disposto dall'art. 262 del D.Lgs. 152/2006, l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze-ingiunzioni è la Città metropolitana di Torino.

Art.55 - Introito delle Sanzioni

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, sono introitati dal Comune

Art. 56 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 32/82 s.m.i. e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell'art. 6bis del D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito in Legge 24.7.2008 n. 125, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 150,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) che segue;
 - b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Importo (Euro)	
	Minimo	Massimo
1. L'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti.	50,00	500,00
2. L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti.	50,00	500,00
3. I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi.	50,00	500,00
4. Il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati.	50,00	500,00
5. Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.	50,00	500,00
6. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo.	100,00	500,00
7. Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti.	50,00	500,00
8. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	100,00	500,00
9. Il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio consortile	50,00	500,00
10. La mancata pulizia delle aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	50,00	500,00
11. La mancata installazione di contenitori su aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	50,00	500,00

12. Presso i Centri di Raccolta la consegna di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori.	50,00	500,00
13. Presso i Centri di Raccolta la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati.	50,00	500,00
14. Presso i Centri di Raccolta il danneggiamento delle strutture dei Centri.	50,00	500,00
15. Presso i Centri di Raccolta il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	50,00	500,00
16. Presso i Centri di Raccolta il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio dei Comuni serviti dai Centri	50,00	500,00
17. Presso i Centri di Raccolta il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo dei Centri	50,00	500,00

2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni riguardanti contenitori assegnate ad utenze plurime, la sanzione viene comminata alla singola unità abitativa, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità della singola unità abitativa la sanzione unica ed indivisa viene irrogata alle unità abitative assegnatarie dei contenitori in questione.
3. Qualora una violazione sia irrogata al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma 1 del presente articolo trattandosi di reiterazione, così come previsto all'art. 8 bis della Legge 689 del 24/11/1981.
4. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
5. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei comportamenti difforni dalle norme previste dal presente regolamento.
6. I soggetti di cui all'art. 60 possono irrogare anche le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 255 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e riguardanti la violazione dell'articolo 192 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006:

Violazione	Importo (Euro)	
	Minimo	Massimo
1. Abbandono o deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo, compreso quello al di fuori dei contenitori o all'esterno dei Centri di Raccolta	300,00	3.000,00
2.Immissione di rifiuti in acque superficiali e sotterranee	300,00	3.000,00

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 57 - Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme dei Regolamenti comunali di Polizia Urbana e/o Polizia Rurale.

**Art. 58 – Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso
agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni**

1. Il trattamento dei dati personali da parte del gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia (Legge 241/1990, D.Lgs 195/2005, D.P.R. 184/2006).
3. In presenza di utenze plurime, il Comune fornisce, all'amministratore di condominio o ai condòmini, i dati relativi alle unità abitative facenti parte del condominio. L'elenco degli utenti delle unità abitative può essere fornito all'amministratore di condominio o ai condòmini su semplice richiesta scritta.

Art.59 - Danni e risarcimenti

1. In caso di atti dolosi o colposi da parte dell'utenza, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procede all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 60 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute in altri Regolamenti comunali nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultino in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 61 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, viene ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.